
PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

(Codice interno: 306954)

LEGGE REGIONALE 18 settembre 2015, n. 16

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifiche dell'articolo 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011"**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 sono aggiunti i seguenti:

*"2 bis. Nelle more dell'approvazione del disegno di legge di cui al comma 2, al fine di ridurre le spese di funzionamento degli enti strumentali regionali, gli organi collegiali e monocratici in carica decadono dalla data di nomina dei commissari di cui al comma 2 ter.**2 ter. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 16 marzo 1979, n. 15 "Nuove norme per l'esercizio, in via provvisoria, delle funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione" la Giunta regionale, per la gestione amministrativa ordinaria degli enti di cui al comma 2 bis, provvede alla nomina di commissari straordinari la cui durata in carica è prevista per un periodo di un anno, rinnovabile per la stessa durata, per gravi ragioni e prima della scadenza del termine, ai quali compete, salvo che siano dipendenti regionali, un compenso, a carico dell'ente strumentale commissariato, pari al 70 per cento del rimborso forfettario di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e successive modificazioni.**2 quater. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro dei direttori in essere alla data di entrata in vigore della presente legge che continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla scadenza dei relativi contratti.**2 quinquies. L'organo di revisione contabile in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le sue funzioni fino alla scadenza del relativo mandato."*

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 settembre 2015

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011"

Dati informativi concernenti la legge regionale 18 settembre 2015, n. 16

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 29 giugno 2015, dove ha acquisito il n. 21 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Zaia, Finco, Rizzotto, Finozzi, Montagnoli, Michieletto, Sandonà, Possamai e Brescacin;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 9 settembre 2015;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marino Finozzi, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Fracasso, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 15 settembre 2015, n. 16.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marino Finozzi, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la Giunta regionale ha avviato un articolato processo di razionalizzazione degli enti regionali, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2011.

Ciò anche in considerazione della necessità di riscrivere integralmente la legge regionale n. 53 del 1993 in tema di controlli sugli enti e di modificare, di conseguenza, le specifiche leggi regionali che disciplinano gli enti.

Sono infatti presenti alcune criticità che vanno superate: con riguardo alla razionalizzazione, la difficoltà di applicazione della legge regionale 7/2011; la disomogeneità e l’obsolescenza del sistema dei controlli sugli enti strumentali ormai diventato anacronistico alla luce delle nuove tipologie di controllo introdotte dal legislatore statale; la carenza del sistema informativo ed informatico esistente, inteso anche quale strumento di innovazione, di supporto ai processi organizzativi e di monitoraggio; e le “resistenze” ai processi di innovazione e cambiamento.

Nei prossimi mesi saranno proposti uno o più disegni di legge di riordino e razionalizzazione degli enti strumentali regionali.

Nelle more della razionalizzazione degli enti, tuttavia, potrebbero venire in essere una serie di situazioni giuridicamente tutelate in capo a soggetti interessati a ricoprire cariche negli organi collegiali e monocratici dei suddetti enti, qualora venissero esperiti gli ordinari procedimenti di rinnovo legati all’inizio della nuova legislatura. Tale ipotesi, di consolidamento di situazioni soggettive legate alle cariche, finirebbe inevitabilmente per ostacolare le attività di riordino degli enti.

Si rende pertanto necessario provvedere al temporaneo commissariamento degli enti oggetto di riordino, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 16 marzo 1979, n. 15, “Nuove norme per l’esercizio, in via provvisoria, delle funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione”, e confermato dall’articolo 2 della legge regionale n. 54 del 2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, ‘Statuto del Veneto’”.

La Prima commissione nella seduta n. 7 del 9 settembre 2015 ha approvato il provvedimento a maggioranza con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, i voti contrari dei rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Alessandra Moretti Presidente, Il Veneto del Fare-Lista Tosi, Movimento Cinque Stelle.”.

Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Fracasso, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
io partirei proprio da quel 18 marzo del 2011 quando in legge finanziaria fu introdotta questa previsione cioè fu dato mandato alla Giunta regionale di presentare al Consiglio un piano generale di riordino delle società strumentali.

Dal 2011 ad oggi sono passati quattro anni, di quel Piano il Consiglio non ne ha visto nemmeno l’ombra e invece vede arrivare questa proposta di legge che di fatto dà una delega in bianco alla Giunta e al Presidente Zaia per commissariare enne enti strumentali della Regione Veneto non meglio precisati; non sono quelli dell’elenco ci è stato detto, quindi non sappiamo quali altri siano se non sono quelli dell’elenco, però nel frattempo il Consiglio, nonostante la Giunta per quattro anni non abbia presentato questo piano di riordino, è intervenuto su alcuni di questi enti strumentali modificandone l’assetto organizzativo e anche gli organismi di governo e ha esaminato vari di quelli che potrebbero essere - ma non lo sappiamo perché non ci viene detto quali sarebbero - gli enti sottoposti a commissariamento.

Mi riferisco alla riforma delle ATER, mi riferisco alla riforma di Veneto Agricoltura, mi riferisco al piano di razionalizzazione, di riorganizzazione di ARPAV che è stato seguito passo passo dalla Commissione Ambiente nella scorsa Legislatura, mi riferisco all'esame della proposta di revisione della legge che riguarda l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie; quindi ci chiediamo perché mai in questo momento la Giunta e il Presidente, invece di presentarci quel piano che aspettiamo da quattro anni, ci presenta questa delega in bianco al commissariamento.

In più aggiungo che ci sono degli enti che chiedono una intesa per la nomina degli organismi, l'Istituto regionale delle Ville Venete con il Friuli Venezia Giulia, l'Istituto Zooprofilattico con le due Regioni più l'intesa col Ministero della Sanità, in più ci sono enti come i consorzi di bonifica che hanno, da relativamente poco, rinnovato i loro organismi secondo quanto prevede la legge, cioè con una procedura di elezione riservata agli iscritti negli elenchi etc. etc. etc..

Se togliamo tutte queste situazioni che a nostro avviso o perché si è già intervenuti con una riforma, o perché sono già provvisti di organismi monocratici, o perché richiedono intesa con altri enti per la nomina degli organismi dirigenti stessi, o perché sono normati in modo diverso e mi riferisco ai consorzi di bonifica, oppure invece non si voglia togliere al Consiglio quella prerogativa che ha di fare le nomine di alcuni, non tutti ma di alcuni ben individuati, enti strumentali di questa Regione rimettendo, quindi rinunciando, il Consiglio stesso a questa prerogativa per rimetterla nelle mani del Presidente Zaia.

La discussione in Commissione purtroppo non ci ha dato nessuna indicazione, ma proprio dico nessuna, del motivo per cui dovremmo dare questa delega se non il gravissimo ritardo della Giunta che non ha mai presentato un piano di riordino, ma non mi pare questo un motivo sufficiente perché il Consiglio rinunci alle sue prerogative o comunque dia una delega che va oltre i poteri che la Giunta e il Presidente già possiedono.

Nei casi previsti dalla legge il Presidente può commissariare enti strumentali senza dover chiedere al Consiglio di fare una legge che dica che lo può fare.

Allora noi vorremo che quello che non abbiamo saputo in Commissione ci fosse detto oggi; cioè: qual è realmente l'intenzione della Giunta e del Presidente perché ci viene presentata una legge di questo genere che priva il Consiglio di alcune sue prerogative, potrebbe intervenire in enti che sono già stati sottoposti a riforma, potrebbe intervenire in enti che richiedono intesa con altri enti pubblici, altre Regioni e lo Stato, potrebbe intervenire in enti che sono normati dal diritto privato e quindi secondo noi sarebbe un disastro.

Allora se non sono queste, e noi pensiamo che non possono essere queste, vorremmo che ci fosse detto più chiaramente per quale motivo viene chiesto al Consiglio di dare una delega in bianco al Presidente.

Noi non siamo di questo avviso quindi il nostro voto sarà sicuramente contrario a questo progetto di legge.

Se il Presidente ritiene che vi siano degli enti strumentali mal gestiti ha i poteri per intervenire con la legge con le norme attuali, se è realmente intenzionato a una revisione complessiva degli enti la porti al Consiglio, certamente non si può chiedere dopo quattro anni che il Consiglio aspetti, di dargli una delega per nominare Commissari che potrebbero rimanere in carica per altri due anni, quindi andremo a sei anni prima di vedere un progetto generale di riordino.

Qui mi dispiace per il Veneto, per le sue società, per i suoi enti strumentali, la grave mancanza non è certamente di questo Consiglio né del nostro Gruppo ma la grave mancanza è di una Giunta che a questo quarto anno non è in grado di presentarsi con un progetto chiaro, comprensibile, discutibile ma comunque con un chiaro intento riformatore, degli enti di questa Regione.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2011, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10 - Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto.

1. Al fine di riordinare e migliorare la funzionalità degli enti strumentali della Regione del Veneto nonché di ridurre le spese di funzionamento, la Giunta regionale adotta una deliberazione ricognitiva dell'attività gestionale degli enti strumentali, su cui si esprime la competente commissione consiliare entro sessanta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1, adotta un disegno di legge di riordino e razionalizzazione degli enti strumentali.

2 bis. Nelle more dell'approvazione del disegno di legge di cui al comma 2, al fine di ridurre le spese di funzionamento degli enti strumentali regionali, gli organi collegiali e monocratici in carica decadono dalla data di nomina dei commissari di cui al comma 2 ter.

2 ter. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 16 marzo 1979, n. 15 “Nuove norme per l'esercizio, in via provvisoria, delle funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione” la Giunta regionale, per la gestione amministrativa ordinaria degli enti di cui al comma 2 bis, provvede alla nomina di commissari straordinari la cui durata in carica è prevista per un periodo di un anno, rinnovabile per la stessa durata, per gravi ragioni e prima della scadenza del termine, ai quali compete, salvo che siano dipendenti regionali, un compenso, a carico dell'ente strumentale commissariato, pari al 70 per cento del rimborso forfettario di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e successive modificazioni.

2 quater. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro dei direttori in essere alla data di entrata in vigore della presente legge che continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla scadenza dei relativi contratti.

2 quinquies. L'organo di revisione contabile in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le sue funzioni fino alla scadenza del relativo mandato.”.

4. Struttura di riferimento

Segreteria generale della programmazione

Sezione ee.ll. persone giuridiche controllo atti servizi elettorali e grandi eventi